

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 16 settembre 2021, n. 246

Art. 124 del D.Lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate rinvenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Latiano (BR) nel corpo idrico superficiale denominato "Canale Reale".

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;

VISTI ALTRESÌ:

- il Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rinvenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli

scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;

- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 in materia di bonifica integrale, riordino dei consorzi di bonifica e uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;

PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 216 del 08/08/2018 ha autorizzato, in via provvisoria, l'AQP Spa, all'esercizio dello scarico nel Canale Reale delle acque reflue urbane effluenti dall'impianto di trattamento a servizio dell'agglomerato di Latiano;
- l'AQP, con nota prot. 86861 del 30/08/2018, ha chiesto al Comune di Latiano, l'emissione dell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 9 del RR n. 13/2017;
- l'AQP, con nota n. 88023 del 04/09/2018, acquisita in atti al prot. 10489 del 21/09/2018, in ottemperanza a quanto disposto nel titolo autorizzativo ha trasmesso la seguente documentazione:
 - attestazione di avvenuta installazione di campionatori e misuratori di portata in ingresso e uscita a firma del responsabile tecnico dell'impianto;
 - il Piano di disinfezione dell'area del depuratore e del punto di scarico nel recapito finale;
 - il Piano di Manutenzione dell'impianto;
 - il Piano di Emergenza e Controllo per ogni *“eventuale fuori servizio dell'impianto”*;
 - nominativo del responsabile tecnico dell'impianto;
 - copia di richiesta di emissione dell'Ordinanza Sindacale per il posizionamento di appositi cartelli attorno al punto di scarico;
- l'AQP, con successiva nota prot. 88032 del 04/09/2018, ha trasmesso il Piano di Gestione ai sensi del RR n. 13/2017;
- l'AQP, con nota n. 119346 del 26/11/2018, acquisita in atti al prot. n. 14211 del 06/12/2018, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, trasmettendo la documentazione indicata nell'AD n. 216/2018, successivamente integrata da AQP con nota prot. 129332 del 20/12/2018;
- la scrivente Sezione, a seguito di una serie di superamenti dei valori limite allo scarico riportati negli accertamenti analitici di Arpa Puglia, ha più volte diffidato il gestore e contestualmente ha disposto la sospensione del procedimento di rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico; l'ultima diffida intercorsa in ordine cronologico è quella inoltrata con nota prot. 3055 del 20/03/2020;
- l'AQP, con nota prot. 22093 del 30/03/2020, ha riscontrato la diffida della Regione, informando che, relativamente ai frequenti superamenti del parametro *“fosforo totale”*, si era proceduto a dotare l'impianto di un sistema di co-precipitazione chimica dei fosfati attraverso il dosaggio di Policloruro di Alluminio (PAC);
- l'AQP, con note prot. 19723 del 23/03/2021, prot. 27337 del 23/04/2021 e prot. 32995 del 17/05/2021, ha comunicato l'arrivo presso l'impianto di depurazione di extraportate, verificatesi in concomitanza di eventi meteorici e causati dalle immissioni abusive di acque meteoriche di dilavamento in fogna nera, che hanno determinato anche l'attivazione del bypass;
- la scrivente Sezione, in merito alle predette segnalazioni del gestore, ha invitato quest'ultimo e l'amministrazione comunale a porre in essere concrete e congiunte azioni di contrasto alle immissioni abusive di acque meteoriche di dilavamento in fogna nera, giusta nota prot. 6591 del 01/06/2021;

VISTO CHE

- l'impianto di depurazione è stato oggetto di un intervento di potenziamento sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA che si è concluso con l'esclusione dalla VIA, sul presupposto che gli interventi progettuali non fossero capaci di determinare impatti ambientali negativi e significativi, ma

fossero semmai in grado di migliorare le prestazioni del presidio depurativo e ridurre le esternalità legate al ciclo di trattamento, attraverso anche l'adozione delle prescrizioni all'uopo impartite;

- il citato intervento di potenziamento ha avuto la finalità di adeguare l'impianto di depurazione al carico generato dall'agglomerato previsto dal PRTA (2009-2015), pari 21.559 AE e di consentire il licenziamento di un reflujo rispettoso dei valori limite allo scarico di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; le opere realizzate sono state collaudate in data 15/12/2017;
- dagli elaborati e dalla documentazione prodotta agli atti di questa Sezione si rileva che, l'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Latiano, risulta costituito dalle seguenti stazioni di trattamento:

Linea acque

- Grigliatura fine;
- Dissabbiatore;
- Equalizzazione;
- Denitrificazione-defostatazione;
- Ossidazione/nitrificazione;
- Sedimentazione secondaria;
- Filtrazione;
- Disinfezione (U.V. ed emergenza con ipoclorito di sodio);

Linea fanghi

- preispessitore statico;
- stabilizzazione aerobica;
- Post ispessitore statico;
- Disidratazione meccanica;
- Letti di essiccamento di emergenza;
- la previsione del carico generato relativa all'agglomerato di Latiano contenuta nell'attuale PTA (2009-2015) è uguale al dato progettuale (21.559 AE) e si mantiene pressoché identica nell'aggiornamento del PTA (2015-2021), al pari di quanto accade per il dato di potenzialità nominale del depuratore;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2019, emerge che gli AE serviti siano pari a 9.854 e che il volume trattato, espresso in termini di mc/anno, sia pari a 634.005 (1.737 mc/giorno), del tutto compatibile con le previsioni delle portate giornaliere medie e di punta assunte in fase progettuale;
- gli esiti degli accertamenti analitici trasmessi da Arpa Puglia e relativi agli anni 2019, 2020 e primo semestre del 2021 mostrano un progressivo miglioramento delle performance depurative, con un continuo rispetto dei valori limite allo scarico di cui alla tab. 4 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 riscontrabile nel primo semestre del 2021;

CONSIDERATO CHE:

- con riguardo al monitoraggio dei parametri di esercizio dell'impianto in parola, dei limiti allo scarico e della qualità del corpo recettore, si rileva l'esistenza di un Piano di Monitoraggio redatto da AQP e trasmesso ad Arpa Puglia con nota prot. 60297 del 26/05/2017; l'Arpa, con successiva nota prot. 46403 del 25/07/2017, ha trasmesso il parere di competenza sul suddetto PdM, ritenendolo validabile in subordine al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- allo stato attuale e per quel che qui rileva, limitatamente allo scarico del depuratore in esame, in attesa che l'AQP provveda alla redazione del Piano di Monitoraggio (PM) di cui al RR n. 13/2017, si ritiene che possa essere applicato il programma di monitoraggio post-operam di cui alla tab. 51 – capitolo 9 del PMA, con le modalità di comunicazione dei dati di cui al successivo capitolo 10; **è però necessario l'inserimento di una modifica nella predetta tabella che dovrà contemplare tutti i parametri di tab. 4 applicabili allo scarico con una frequenza di rilevamento minimo mensile;**
- in merito alla materia dell'uso dei beni afferenti al demanio ramo bonifica di cui alla LR n. 4/2012 e RR n. 17/2013, a seguito dell'adozione della Delibera AIP n. 3/2021 e dei successivi accordi transattivi intercorsi tra AQP e Consorzio speciale della Bonifica dell'Arneo, quest'ultimo ha rilasciato l'autorizzazione ex RR n. 17/2013, giusta delibera commissariale n. 214/21;

VISTO INOLTRE CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- La piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- con particolare riguardo alle immissioni abusive di acque meteoriche di dilavamento in fogna nera è indispensabile che il Comune, *in primis*, con la fattiva collaborazione di AQP, in qualità di gestore della rete fognaria nera, attivino, unitamente al contributo degli ulteriori soggetti deputati al controllo territoriale e ambientale, le opportune **forme di controllo del territorio finalizzate ad evitare l'arrivo all'impianto di extra-portate in concomitanza di eventi meteorici che possano determinare l'eventuale attivazione di bypass con effetti negativi sul recettore finale**;
- Il Consorzio speciale di Bonifica dell'Arneo è l'Autorità preposta alla manutenzione del "Canale Reale" corpo idrico recipiente dell'effluente depurato dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Latiano, ai sensi della LR n. 4/2012;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.**“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”****Dott. Pierelli Emiliano****IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE**

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”, ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

1. **di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di autorizzare**, ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, l'AQP spa, Gestore del Servizio idrico integrato, allo scarico dell'effluente del depuratore a servizio dell'abitato di Latiano nel corpo idrico superficiale denominato “Canale Reale”, nel punto di scarico avente le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 4493680,34 N, 730181,14 E (40°33'1.42,90"N, 17°43'7,90"E - sistema WGS84);
3. **di stabilire che:**
 - a. il predetto scarico, in ragione dell'attuale potenzialità dell'impianto e del carico generato dall'abitato, dovrà attestarsi su di un valore massimo di portata media e di carico influente corrispondente al dato assunto nel PRTA;
 - b. l'autorizzazione allo scarico avrà validità di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;

- c. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato V alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato e con un limite massimo di *E. Coli* pari a **2.500 UFC/100 ml**;

4. di stabilire che l'AQP spa osservi le seguenti prescrizioni:

a. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto dovrà provvedere:

- lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestando l'avvenuta esecuzione di quanto richiesto, indipendentemente dall'emissione dell'ordinanza sindacale, qualora il Comune di Latiano non proceda in tal senso entro i termini stabiliti;
- a trasmettere le coordinate del punto di monitoraggio della qualità delle acque del corpo recettore ai sensi del PMA redatto nel passato;

b. entro 180 giorni dalla notifica del presente atto dovrà redigere e trasmettere il Piano di Monitoraggio (PM) di cui al RR n. 13/2017, affinché lo stesso sia validato da Arpa Puglia; il documento dovrà integrare ed aggiornare quanto già indicato nel PMA precedentemente redatto, limitatamente alla fase post-operam (scenario attuale);

- c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, l'AQP Spa dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 3c), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare; resta comunque ferma la necessità di garantire l'assenza allo scarico del depuratore delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006;

- d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA ed in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovranno essere effettuati un numero minimo di 12 autocontrolli all'anno sull'effluente depurato; i campioni di effluente dovranno essere medio compositi h 24 e la verifica della conformità dovrà essere estesa a tutti i parametri di tab. 4 (con *E. coli* pari a 2.500 UFC/100 ml); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore; secondo le indicazioni del Piano di Monitoraggio il gestore dovrà poi procedere con i controlli sul corpo idrico recettore;

5. di stabilire che AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:

- a. la comunicazione dei dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore avverrà secondo le indicazioni contenute nel Piano di Monitoraggio; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all'Arpa Puglia, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;

- b. con **cadenza annuale** l'AQP spa dovrà trasmettere alla Sezione Risorse Idriche della Regione e alla Sezione di Vigilanza Ambientale:

- l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
- l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
- le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;

- c. qualora il Gestore ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o di gestione provvisoria, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle

disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;

- d. il Gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- e. il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa Puglia, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;

6. di stabilire che AQP spa rispetti gli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria**;

7. di stabilire che AQP spa rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:

- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfezione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- d. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (solo lettera c) dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore;
- e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

8. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale, di cui 8 (otto) **su tutti i parametri di tab. 4 all. V parte III del TUA** (E. coli 2.500 UFC/100 ml) e 4 (quattro) **riferiti ai parametri di tab. 1, con l'aggiunta di "fosforo e azoto totali"** (per scarico in bacino area sensibile), **considerando comunque i valori limite di tab. 4**;
- b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di

consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;

c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;

9. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP spa, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

10. di impegnare il Comune, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP spa nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

11. di impegnare specificatamente il Comune di Latiano:

a. ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

b. ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 lettera a) del medesimo articolo;

12. di impegnare la Provincia di Brindisi a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;

13. di impegnare altresì il Consorzio speciale di Bonifica dell'Arneo a garantire il corretto inalveamento delle portate effluenti attraverso appropriati interventi di manutenzione del tratto di canale a valle del punto di scarico;

14. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;

15. di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;

16. di dare atto che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;

17. di precisare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

18. di dare altresì atto che la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

19. di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Consorzio di Bonifica Speciale dell'Arneo ed al Comune di Latiano;

20. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 10 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'Aqp S.p.A, all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Consorzio di Bonifica Speciale dell'Arneo ed al Comune di Latiano;
- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti